

- (7) Il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso riforme strutturali da cui l'Unione tragga beneficio e che siano in linea con i principi e valori dell'Unione è fondamentale per sostenere la resilienza economica, oltre che per la partecipazione all'Unione economica e monetaria e per il rafforzamento della convergenza reale in seno a quest'ultima, garantendo la stabilità e prosperità dell'Unione a lungo termine. Ciò è in pari misura importante per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ai fini dei preparativi per l'adesione alla zona euro e per gli Stati membri della zona euro.
- (8) È pertanto opportuno sottolineare nell'obiettivo generale del programma, nell'ambito del contributo per rispondere alle sfide economiche e sociali, che il rafforzamento della coesione economica e sociale, della competitività, della produttività, della crescita sostenibile, della creazione di posti di lavoro, degli investimenti e dell'inclusione sociale potrebbe anche contribuire alla preparazione della futura partecipazione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.
- (9) Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali e specifici e nell'ambito delle azioni ammissibili da finanziare mediante il programma, occorre indicare che azioni e attività del programma dovrebbero anche poter sostenere le riforme volte ad aiutare gli Stati membri a prepararsi ad aderire alla zona euro, nel rispetto comunque del principio della parità di trattamento di tutti gli Stati membri.
- (10) Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l'attuazione delle riforme strutturali che rivestono interesse per l'Unione, anche negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, in preparazione alla loro adesione alla zona euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma e fissarla a un livello sufficiente per permettere all'Unione di fornire un sostegno che sia adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti e che sia utilizzato in conformità di una sana gestione finanziaria. Tale aumento non dovrebbe influire negativamente sulle altre priorità della politica di coesione. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a trasferire le loro dotazioni nazionali e regionali a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei.
- (11) Al fine di consentire la rapida prestazione di un sostegno di qualità, la Commissione dovrebbe essere in grado di utilizzare una parte della dotazione finanziaria per coprire anche i costi delle attività accessorie al programma, quali le spese relative al controllo di qualità, al monitoraggio e alla valutazione di progetti concreti sul terreno. Tali attività sono importanti per garantire l'efficienza dell'attuazione dei progetti.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (13) Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/825 è così modificato:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 4

##### **Obiettivo generale**

L'obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, i settori economici e sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e l'inclusione sociale e contribuire alla convergenza reale in seno all'Unione, il che può altresì preparare alla partecipazione alla zona euro, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.»;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GUL L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

